

STATUTO

CONSORZIO TRINACRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP PIAZZALE
FALCONE E BORSELLINO 32

Numero REA: TP - 200355

Codice fiscale: 02836350815

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2022 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
SAVERIO CAMILLERI
Trapani
Valderice

ALLEGATO "A"
al n.19.965 di Rep.
al n.12.074 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge numero 381/1991, una società consortile in forma di Società Cooperativa denominata: "**CONSORZIO TRINACRIA Società Cooperativa Sociale**" o nella forma abbreviata "CONSORZIO TRINACRIA S.c.s.".

La società ha sede nel Comune di Trapani.

La società potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; ha scopo consortile e mutualistico; non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

La società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La società intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la società per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale. Il Consorzio potrà operare in via non prevalente anche con terzi.

La società, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi territoriali, provinciali, regionali e nazionali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la società, costituito anche ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 381/1991, ha come oggetto:

1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di

cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;

2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico- amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex articolo 4 legge numero 381/1991 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE numero 2204/2002;

3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;

5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.

In tale ambito la società potrà:

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;
- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
- gestire attività di formazione formatori e del personale docente;
- gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa non profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di qualità.

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale;

8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

9) assistere le cooperative nelle procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità, nonché svolgere a loro favore, sulla base di un apposito re-

golamento, un costante servizio di controllo del rispetto delle procedure e standard di qualità propri del consorzio e così come certificati in capo al consorzio stesso, in modo tale da garantire agli enti di certificazione ed ai terzi l'osservanza - anche da parte delle associate non singolarmente certificate - di condizioni e livelli di qualità non inferiori a quelli del consorzio medesimo;

10) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere;

11) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;

12) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate.

Per il conseguimento dei propri scopi la società, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti consorziati:

a) gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici di cui alle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di cui alle leggi numero 157/1995 e 158/1995, alla legge 109/1994 s.m.i. come classificati dal al D.P.R numero 34/2000 (lavori e opere pubbliche); attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente; attività edilizie;

b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, affidamento eccetera, comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;

c) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marke-

ting diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati; servizi postali anche in esclusiva se consentiti dalle normativa vigente;

d) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le imprese consorziate, attività sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative, anche in riferimento alla lettera a) articolo 1 della Legge numero 381/1991, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcool dipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, eccetera;

e) lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, ecc. o altre lavorazioni esternalizzate;

f) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);

g) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili.

h) assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, bar, impianti e strutture destinate al turismo, turismo sociale e culturale;

i) commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;

l) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

m) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, Consorzi ed altre società;

n) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;

o) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

p) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa della società, sia di-

rettamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo alla società; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

q) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;

r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; tali operazioni potranno riguardare sia la società in se stessa che le cooperative e gli enti associati, ai quali la società può concedere la propria garanzia e fidejussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

t) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

u) provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 10 della legge numero 381/1991 e dagli articoli 16 e 17 della legge numero 109/1994 e successive modificazioni;

v) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;

w) curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità;

x) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative sociali, attività nel campo dell'istruzione gestendo scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito della normativa vigente.

z) gestire direttamente o in convenzione servizi di consulenza prevalentemente agli enti associati.

In particolare, la società fungerà da centro servizi fornendo prestazioni nei seguenti settori:

- assistenza tecnico-amministrativa;
- assistenza organizzativa e gestionale;
- assistenza legale;
- marketing e promozione;
- sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- assistenza ed organizzazione attività formative;
- ricerca e sviluppo;
- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;

- immagine e comunicazione;
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;
- tutela ambientale e risparmio energetico.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, ed in particolar modo con le cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività sia direttamente che non; potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale rientranti comunque negli ambiti delle iniziative previste dal presente articolo.

La società opera per conto dei consorziati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza nell'ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono scopi analoghi o affini; ai tali fini il mandato è insito nel rapporto.

La società potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui azione possa essere utile al consorzio stesso o ai soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indi-

cate che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, intendono perseguire gli scopi sociali:

- cooperative sociali di tipo a), come disciplinate dall'articolo 1) della legge numero 381/1991;

- cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge numero 381/1991;

- altre cooperative, sociali e non, e loro Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla società, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con la società stabili convergenze operative. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti si previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della società.

La sommatoria numerica relativamente alle cooperative di cui ai punti a) e b) dovrà rappresentare almeno il 70% dell'intera compagine sociale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

A ciascun socio è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della società, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione; nonché coloro che partecipano a società che, sempre secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La società potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata massima dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-

gano amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 20 del presente statuto:

- a) che non abbia preso parte alle iniziative imprenditoriali promosse dal consorzio o che non abbia utilizzati i servizi offerti;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dal consorzio.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge numero 59/1992.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23, punto primo lettera b, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominali trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna; ogni socio deve conferire un numero minimo di azioni pari a venti.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-

tribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente agli altri possessori di strumenti finanziari, non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 Legge numero 59/1992.

In tal caso la società può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso gli uffici competenti.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Coope-

rativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la società potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2346 ultimo comma del codice civile.

La società, se consentito dalla legge, può emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- 3) elenco nominativo dei componenti degli organi sociali;
- 4) copia dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, al Registro delle Imprese, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed eventualmente alle Centrali Cooperative;
- 5) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-

notata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 17 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) ad accettare controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati ed ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

e) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il consorzio ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private senza autorizzazione da parte del consorzio.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione del consorzio da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

L'Assemblea dei soci potrà, inoltre, emanare un apposito regolamento che preveda che ogni consorziato debba versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo.

Tale regolamento potrà prevedere il rimborso al consorzio delle spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento specifico relativo alla partecipazione alle gare d'appalto approvato dall'assemblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla committenza.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 18 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

Art. 19 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 20 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;
- f) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa ovvero in liquidazione volontaria;

g) che, nell'esecuzione di una commessa, non adegui i propri standard produttivi e qualitativi alle esigenze del contratto definito con la committenza;
h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società, senza l'espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 43 e seguenti del presente statuto.

Art. 22 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 26, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 20, lettere b), c), d), e), f), g) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna del valore di euro cinquecento; ogni socio deve conferire un numero minimo di quote pari a venti;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- d) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori.

2) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'articolo 2545- quater del Codice Civile e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

3) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

7) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 16.

Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferimento, cessione ed affitto di ramo d'azienda, fusione e scissione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal-

l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro cento giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 2364 Codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad altri fondi e riserve previsti dallo statuto e dalla legge fermo restando quanto previsto per il Socio Sovventore all'articolo 7 e seguenti e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui all'articolo 12 e seguenti e per i soci finanziatori di cui all'articolo 15;
- f) al fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art. 27 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in rapporto alla partecipazione alle iniziative sociali e alle attività di progettazione e sviluppo del consorzio
- al valore delle commesse acquisite dal consorzio assegnate ai soci;
- in rapporto al valore dei beni e /o servizi forniti ai soci;

- altri criteri individuati nel regolamento.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al Revisore Contabile;
- 5) approva i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società sulla nomina e poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci.

Quando si tratta di approvare il bilancio, i regolamenti interni ed eleggere il consiglio di amministrazione tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Nel caso non si sia raggiunto il quorum costitutivo nelle prime due convocazioni, in terza convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audio conferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

deposito o di pubblicazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie.

All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata al consorzio.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma del codice civile.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un'altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'articolo 2372 del codice civile. Non è ammesso il voto segreto.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è indicata dai soci cooperatori ed è scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può individuare inoltre uno o più amministratori delegati determinando a norma di legge, i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-

nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivamente ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audio conferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento

del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543 del codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 44, salvo che sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 9 e seguenti codice procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente del Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.46 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.47 (Liquidazione del patrimonio).

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26 lettera c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni, e le norme in tema di consorzi e società consortili.

FIRMATO: Luciano Internicola - Gaspare Gucciardi -
Francesco Sciacchitano - Domenico Salvatore Rubino
Maurizio Sturiano - Antonino Mezzapelle
Saverio Camilleri notaio (impronta del sigillo)

25 di 25